

NEWSLETTER

SERVIZIO
GIURIDICO

SOS TICINO

Mondo Migranti

NUMERO 3

NOVEMBRE 2014

PRIMO PIANO:

- **Approvata la nuova legge sulla cittadinanza**
- **Emergenza sbarchi: cosa accade sulle coste italiane**
- **Assegni familiari e revoca di permessi**
- **Permessi F: cosa sono?**
- **Giurisprudenza. Dublino e vita familiare: due condanne per la Svizzera**
- **Integrazione: sport e solidarietà con "Sotto lo stesso sole!"**

SOMMARIO:

Nuova legge sulla cittadinanza: un parto difficile	2-3
Ammissioni provvisorie: uno statuto poco noto	4-5
Emergenza sbarchi: da Mare Nostrum a Frontex Plus	6-9
Giurisprudenza: doppia condanna per la Svizzera	10-11
Assegni familiari: quando la legge non è uguale per tutti	12-13
Letteratura e migrazioni	14
25 giugno 2014: una festa per tutti	15
Indirizzi utili	16



In questo numero

L'uscita di questo numero è ritardata per poter dare spazio a due importanti novità nel mondo dell'asilo:

da un lato, la chiusura dell'operazione italiana Mare Nostrum che tante vite ha consentito di salvare nel Mediterraneo e la sua sostituzione con la più modesta missione europea Triton, destinata quasi esclusivamente a compiti di repressione dell'immigrazione irregolare;

dall'altro, la conclusione del caso Tarakhel dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e le sue possibili ripercussioni sull'effettiva applicabilità del Regolamento Dublino all'Italia.

Dedicheremo spazio alla nuova legge sulla cittadinanza, approvata lo scorso giugno dal Parlamento, che limita l'accesso alle procedure di naturalizzazione ai soli stranieri già titolari di un permesso di domicilio.

Analizzeremo la nuova prassi delle autorità cantonali in materia di revoca dei permessi ai beneficiari stranieri di assegni familiari ed esamineremo le peculiarità del permesso F e dello statuto giuridico dell'ammissione provvisoria.

Non da ultimo, ritroverete la nostra rubrica sui libri, con due titoli decisamente originali, e la cronaca dell'evento "Sotto lo stesso sole", dedicato allo sport come strumento d'integrazione.



Nel 2013, le persone che hanno acquisito la cittadinanza svizzera attraverso la procedura di naturalizzazione sono state circa 34 mila, ovvero il 2% della popolazione straniera residente. Secondo l'Ufficio Federale di Statistica, si tratta di una percentuale relativamente bassa, in confronto a quanto accade in molti altri Paesi.

“Ci sono voluti cinque passaggi davanti ad ognuna delle due Camere del Parlamento e una conferenza di conciliazione, ma alla fine la nuova Legge sulla cittadinanza svizzera (LCit) è realtà.”

“Il nuovo testo di legge pone dunque l'integrazione quale condizione materiale per poter ottenere la cittadinanza svizzera.”

Ecco la nuova legge sulla cittadinanza

Mario Amato, Consultorio Giuridico

Dopo una lunga attesa, il Parlamento ha approvato la nuova legge sulla cittadinanza.

Solo i titolari di un permesso di domicilio potranno chiedere la cittadinanza svizzera. Per i cittadini di Paesi extra-UE, la naturalizzazione sarà ancora più difficile.

La nuova legge sulla cittadinanza: un parto difficile

Ci sono voluti cinque passaggi davanti ad ognuna delle due Camere del Parlamento e una conferenza di conciliazione, ma alla fine la nuova Legge sulla cittadinanza svizzera (LCit) è realtà.

Il 20 giugno 2014 è giunta finalmente in porto la procedura di revisione totale della legge sulla cittadinanza che il governo aveva proposto all'attenzione delle Camere tre anni or sono.

Il percorso, come abbiamo già riferito nel primo numero di questa newsletter, è stato particolarmente tormentato e tortuoso a causa delle divergenze, anche profonde, tra una Camera e l'altra del Parlamento su diversi aspetti della riforma. Di tali divergenze abbiamo, come detto, già reso conto su queste pagine.

Vediamo dunque quali sono le principali novità del nuovo testo di legge, premettendo, ad ogni modo, che l'acquisizione della cittadinanza svizzera resta comunque un percorso ad ostacoli.

La revisione della legge sulla cittadinanza risponde, da un

lato, alla necessità di aggiornare un testo legislativo vecchio di oltre cinquant'anni e non più in linea con le nuove realtà sociali e migratorie.

D'altro canto si trattava anche di armonizzare la legge sulla cittadinanza con altre normative, per esempio con la Legge sugli stranieri del 2005, entrata in vigore nel 2008, la quale attribuisce grande importanza al processo di integrazione, soprattutto nel passaggio da un tipo di permesso all'altro.

Così la nuova legge sulla cittadinanza contempla ora una definizione di integrazione che nel testo del 1952 non esisteva.

Il nuovo testo di legge pone dunque l'integrazione quale condizione materiale per poter ottenere la cittadinanza svizzera.

L'integrazione, che deve essere avvenuta con successo, si desume dal rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico, dal rispetto dei valori della Costituzione federale, dalla facoltà di esprimersi nella vita quotidiana oralmente e per scritto, in una lingua nazionale, dalla partecipazione alla vita

economica o dall'acquisizione di una formazione e dall'incoraggiamento e dal sostegno all'integrazione del coniuge, del partner registrato o dei figli minorenni.

Naturalmente occorre tenere in considerazione la situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre circostanze personali, non possono adempiere a tutti i criteri di integrazione, in particolare quelli relativi alla partecipazione alla vita economica e alla capacità di esprimersi in una delle lingue nazionali.

Tali requisiti valgono anche nel caso di naturalizzazione agevolata di coniugi di cittadini svizzeri.

Per poter ottenere il passaporto svizzero, oltre a dimostrare che l'integrazione è avvenuta con successo, occorre soddisfare alcune condizioni formali.

In queste risiedono le principali novità del nuovo testo di legge e che hanno determinato quelle divergenze tra una Camera e l'altra a cui abbiamo già accennato.

Naturalizzazione possibile solo per chi ha già un permesso C

Il candidato alla cittadinanza svizzera deve essere in possesso di un permesso di domicilio, ovvero il permesso "C".

Con il vecchio ordinamento era sufficiente anche il possesso del permesso di dimora (permesso "B") e, in alcune circostanze, si poteva avviare una procedura di naturalizzazione anche con il permesso "F", ovvero il permesso rilasciato a coloro che sono stati ammessi provvisoriamente in Svizzera.

Già solo tale requisito formale, rende conto delle difficoltà insite nella procedura di naturalizzazione. Difatti il permesso di domicilio si può ottenere - non è più un diritto con la Legge sugli stranieri del 2005 - dopo dieci anni di soggiorno in Svizzera dimostrando comunque una buona integrazione.

Solo i cittadini dell'Unione Europea, sulla scorta di trattati di domicilio, hanno diritto all'ottenimento del permesso "C" dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. Per i cittadini di Paesi terzi, che sono, statisticamente, quelli più interessati alla cittadinanza svizzera, l'accesso al passaporto rosso crociato resta quindi una strada lastricata di ostacoli.

Il candidato alla naturalizzazione deve inoltre dimostrare un soggiorno complessivo in Svizzera di dieci anni, di cui tre negli ultimi cinque anni precedenti il deposito della domanda.

Nel calcolo dei termini di soggiorno, quelli trascorsi in Svizzera tra l'ottavo e il diciottesimo anno di età, valgono il doppio, ma il soggiorno effettivo deve essere di almeno sei anni.

Rispetto alla vecchia legge, che prevedeva un periodo di soggiorno in Svizzera di dodici anni, i termini di residenza vengono dunque ridotti. Tuttavia solo alcuni cittadini comunitari, come detto, potranno beneficiare concretamente di tale riduzione dei termini di soggiorno, conseguentemente ai termini più brevi per l'ottenimento del permesso di domicilio.

I cittadini di Paesi terzi rischiano invece di dover attendere più anni di quelli che erano necessari in precedenza, proprio perché l'ottenimento del permesso di domicilio non è un diritto e vi si accede, con difficoltà, dopo dieci anni di soggiorno.

Inoltre, per coloro che erano stati ammessi provvisoriamente in Svizzera, la durata del soggiorno con tale statuto viene presa in considerazione solo per metà, allungando ancora di più il periodo di soggiorno richiesto per la presentazione della domanda di naturalizzazione.

Per quanto concerne poi il soggiorno a livello cantonale, la nuova legge stabilisce che i Cantoni devono introdurre termini di attesa tra i due e i cinque anni. Con la vecchia legge i Cantoni erano liberi di stabilire termini di attesa più lunghi, che potevano giungere anche fino a dodici anni.

La data dell'entrata in vigore della nuova legge non è ancora stata fissata, dal momento che il Consiglio federale deve ancora provvedere ad emanare le ordinanze di applicazione.

In conclusione si può ritenere che la nuova legge non ha per nulla agevolato il processo di acquisizione della cittadinanza svizzera.

I termini di soggiorno, se paragonati con altri Paesi europei, restano tra i più lunghi.

L'aver posto quale condizione materiale quella del possesso del permesso "C", rende ancora più difficile l'accesso alla cittadinanza svizzera, che rimarrà anche in avvenire un percorso ad ostacoli.

Di fatto il progetto iniziale che il Consiglio federale aveva presentato alle Camere nel 2011, risulta essere fortemente stravolto, al punto che nulla, o quasi, sembra essere cambiato rispetto al passato ordinamento, se non che, con questa nuova legge, il numero di persone che potranno chiedere il passaporto svizzero, diminuirà di diverse migliaia ogni anno.

Ma, forse, era proprio questo il risultato che alla fine si voleva raggiungere con questa pasticciata revisione.

Il confronto con l'Europa (naturalizzazione ordinaria: tempi e costi)

Paese	Durata del soggiorno	Costi della domanda	Tempi medi
Svizzera (Ticino)	10 anni	1'300-2'300	18-36 mesi
Francia	5 anni	55 €	12-18 mesi
Italia	10 anni (altri cittadini extra UE) 5 anni (rifugiati e apolidi) 4 anni (cittadini UE)	300 €	12-24 mesi
Germania	8 anni	255 €	3-12 mesi
Olanda	5 anni 3 anni (apolidi)	821 €	6-12 mesi
Spagna	10 anni 5 anni (rifugiati) 2 anni (America latina, Portogallo ed ex colonie) 1 anno (nati in Spagna)	75 €	18-24 mesi
Regno Unito	5 anni	906 £	3-4 mesi



Secondo i dati al 30 settembre 2014, vivono in Svizzera, al beneficio di un permesso F, 27'283 persone, inclusi 5'776 rifugiati riconosciuti.

Oltre un terzo di queste persone hanno ottenuto il permesso F più di 7 anni fa.

Legge Federale sugli Stranieri

Art. 86,1 - Aiuto sociale

I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d'emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 80-84 LAsi concernenti i richiedenti l'asilo. Per quanto concerne gli standard dell'aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.

Art. 86,2- Assicurazione malattia

Per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l'asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.

Art. 88 - Contributo speciale

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelievamento di valori patrimoniali secondo gli articoli 86 e 87 LAsi. Sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

L'ammissione provvisoria

Una parte importante dei richiedenti d'asilo che ottengono la protezione della Svizzera, ricevono l'ammissione provvisoria e un permesso di tipo F, ma non l'asilo e un permesso di dimora.

Cos'è l'ammissione provvisoria

L'ammissione provvisoria è una misura sostitutiva dell'esecuzione del rinvio. L'Ufficio Federale della Migrazione è tenuto a disporre tutte le volte che, pur respingendo la domanda d'asilo, constata che l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, o lecita o ragionevolmente esigibile.

Si tratta dunque di persone che non sono riuscite a dimostrare di essere esposte, nel Paese di origine o di ultima residenza, a persecuzioni individualizzate e gravi imputabili direttamente o indirettamente a uno Stato, o ai quali l'asilo è stato comunque negato per indegnità o perché la qualità di rifugiato è sorta solo dopo la fuga: persone che comunque, e per motivi fondati, non possono essere allontanate.

Una situazione d'impossibilità si verifica nelle rare situazioni nelle quali esistono ostacoli tecnici all'esecuzione del rinvio che si protraggono nel tempo e che non sono addebitabili al comportamento del migrante: ad esempio, quando le autorità dello Stato d'origine rifiutano di riammettere i propri cittadini.

L'illiceità (o inammissibilità) sussiste quando l'esecuzione del rinvio è contraria agli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera: ad esempio, perché il richiedente d'asilo

respinto sarebbe esposto nel Paese d'origine a trattamenti inumani o degradanti, vietati dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Rientrano in questa casistica, in particolare, i richiedenti d'asilo riconosciuti come rifugiati ma esclusi dal beneficio dell'asilo - i cosiddetti rifugiati ammessi provvisoriamente, cui dedicheremo un apposito capitolo.

Infine, l'ammissione provvisoria deve essere ordinata anche quando l'esecuzione del rinvio non è ragionevolmente esigibile: è il caso di coloro che provengono da Paesi in guerra e di chi soffre di gravi problemi di salute non curabili adeguatamente nel Paese d'origine.

Sotto la formula unitaria dell'ammissione provvisoria trovano dunque cittadinanza tipologie di situazioni molto eterogenee.

La poco fortunata denominazione è per giunta fonte di continui malintesi e probabilmente contribuisce a una regolamentazione eccessivamente restrittiva dei diritti delle persone interessate.

L'accento, infatti, cade su quell'aggettivo, "provvisoria", che lascerebbe immaginare una partenza dalla Svizzera, se non imminente, quantomeno certa e non lontana nel tempo.

In realtà, gli "ammessi provvisoriamente" possono rimanere in Svizzera anche per tutta la loro vita, e probabilmente sarà proprio questo il destino della stragrande maggioranza dei titolari di permesso F oggi residenti in Svizzera.

Infatti, solo un radicale mutamento delle circostanze determinanti potrebbe porre fine all'ammissione provvisoria. Nel frattempo, gli anni trascorsi in Svizzera dovranno comunque essere presi in considerazione nell'ottica della ragionevolezza dell'esigibilità dell'allontanamento.

Inoltre, gli "ammessi provvisoriamente", se ben integrati, possono ottenere, dopo 5 anni, un permesso di dimora (B) e in seguito un permesso di domicilio (C), che, soddisfatte le altre condizioni previste dalla nuova Legge sulla cittadinanza, permette poi di avviare la procedura di naturalizzazione.

Complessivamente, la loro situazione, sotto il profilo della stabilità del soggiorno in Svizzera, è spesso meno precaria di quella dei titolari di permessi B e C, ottenuti per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare, i quali, ad esempio, possono perdere il diritto di rimanere in Svizzera, anche dopo molti anni, se finiscono col dipendere da prestazioni dell'assistenza pubblica.

Diritti e doveri degli “ammessi provvisoriamente”

Richiedenti asilo ammessi provvisoriamente

Il diritto al lavoro è regolato in modo particolare allo scopo di prevenire abusi e dumping salariale: prima di poter iniziare un'attività lucrativa, l'ammesso provvisoriamente deve ottenere un'apposita autorizzazione da parte dell'autorità cantonale, che è tenuta ad esaminare le condizioni lavorative e salariali. Gli stranieri ammessi provvisoriamente che hanno iniziato un'attività lavorativa, oltre a dover pagare le imposte sul reddito, sono assoggettati a una tassa speciale, pari al 10%, per un periodo fino a 10 anni o fino al raggiungimento dei 15'000 CHF di versamenti.

Il diritto alle prestazioni assistenziali è limitato, come per i richiedenti asilo che ancora attendono una decisione, con un assegno mensile dimezzato rispetto a quello cui hanno diritto gli altri residenti.

Questo limite si applica anche in materia di alloggio: il tetto massimo delle pigioni è più basso rispetto a quello riconosciuto agli altri residenti. Anche in materia di assicurazione obbligatoria contro le malattie, si applicano in linea di principio le disposizioni previste per i richiedenti l'asilo.

In materia di ricongiungimento familiare essi hanno la possibilità di farsi raggiungere dal coniuge e dai figli minorenni solo dopo tre anni dalla concessione del permesso F e a condizione di disporre di un alloggio adeguato e non dipendere dall'aiuto sociale.

La possibilità di cambiare Cantone è anch'essa fortemente limitata: salvo che vi siano motivi di unità familiare, occorre sempre il parere favorevole dei Cantoni interessati.

Limitatissima è anche la possibilità di viaggiare all'estero, soprattutto nei primi tre anni dalla concessione del permesso F: di fatto, essi hanno sempre bisogno di chiedere un visto di rientro per poter rientrare in Svizzera, e questo visto è concesso a condizioni piuttosto restrittive.

Ammessi ma emarginati?

Lo scorso marzo, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale delle Nazioni Unite (CERD) ha avuto la possibilità di pronunciarsi sulla regolamentazione svizzera dell'ammissione provvisoria nel Caso A.M.M. c Svizzera (CERD/C/84/D/50/2012, 11 marzo 2014). Un cittadino somalo, titolare di un permesso F da ben 15 anni e residente nel Canton Vaud si era rivolto al Comitato per denunciare le limitazioni di vita alle quali era confrontato: un aiuto sociale pari a 12,50 CHF al giorno, una serie infinita di tentativi di migliorare la propria condizione socio-professionale, infranti da una catena di ostacoli, dal mercato del lavoro alla formazione post-obbligatoria, dall'accesso all'alloggio alla libertà di circolazione tra Cantoni. Il giovane, nel corso del suo lungo soggiorno, nonostante una formazione universitaria svolta all'estero e i considerevoli sforzi effettuati in Svizzera, era riuscito a lavorare solo per un paio d'anni, quando era stato assunto come “garçon de maison”, per poi essere impiegato quale addetto alla reception di un hotel e traduttore per la clientela araba, con un salario (lordo) di 1'700 CHF mensili, sui quali era prelevata anche la tassa speciale del 10%. Per migliorare la situazione, il giovane aveva tentato molte strade, ma vanamente. Ad esempio, quando nel 2005 avrebbe potuto accettare un lavoro stabile e pagato decorosamente a Basilea, si era dovuto scontrare con il rifiuto delle autorità federali di accordargli la possibilità di cambiare Cantone. In seguito, aveva chiesto di iscriversi all'Università di Losanna, vedendosi respingere la domanda in ragione delle limitazioni del suo permesso. Aveva poi provato con l'Università di Ginevra, che aveva accettato l'iscrizione, ma si era nuovamente visto respingere dalle autorità federali la domanda di cambiamento di Cantone. Al contempo, l'Assicurazione contro la disoccupazione aveva respinto la sua richiesta di anticipargli i costi di un corso di formazione alberghiera, perché lo aveva ritenuto già adeguatamente formato. Un lavoro che lo rendesse finanziariamente autonomo non era mai arrivato e quindi neppure la possibilità di ottenere un permesso B e liberarsi dalle catene di una vita da “ammesso provvisoriamente”.

Il Comitato non ha riscontrato alcuna violazione della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, dal momento che la disparità di trattamento è motivata non da ragioni razziali, ma dalla peculiarità dello statuto di straniero ammesso provvisoriamente. Nondimeno, ha ritenuto opportuno raccomandare alla Svizzera di “rivedere la regolamentazione dell'ammissione provvisoria, al fine di ridurre il più possibile le restrizioni dei diritti fondamentali, in particolare in materia di libera circolazione, soprattutto quando questo regime si protrae a lungo nel tempo”.

Rifugiati ammessi provvisoriamente

I rifugiati ammessi provvisoriamente sono richiedenti asilo che soddisfano le condizioni per la concessione dello statuto di rifugiato come definite dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1951, ma alle quali la legislazione svizzera preclude la concessione dell'asilo.

Si tratta, in particolare, di coloro che sono divenuti rifugiati solo dopo la partenza dal Paese d'origine: ad esempio, molti esuli eritrei che per la sola partenza illegale dal Paese sono considerati oppositori del regime e quindi esposti a pene inumane e degradanti.

Tra i rifugiati ammessi provvisoriamente, troviamo anche un piccolo numero di casi di persone che si sono macchiate di atti riprensibili e sono conseguentemente ritenute indegne dell'asilo.

Lo statuto dei rifugiati ammessi provvisoriamente si colloca, per certi versi, a metà strada tra quello garantito ai rifugiati al beneficio dell'asilo e quello di cui godono gli altri titolari di permessi F.

Essi beneficiano delle prerogative garantite dalla Convenzione sullo Statuto dei rifugiati del 1951, ma per quanto in essa non previsto, sono assoggettati alle stesse limitazioni degli altri “ammessi provvisoriamente”.

I rifugiati riconosciuti, anche se solo ammessi provvisoriamente, sono autorizzati a lavorare e non sono assoggettati alla tassa speciale del 10%.

Hanno diritto alle prestazioni sociali al pari degli altri residenti.

Possono ottenere un titolo di viaggio per rifugiati e hanno la possibilità di cambiare Cantone a condizioni analoghe a quelle previste per i titolari di un permesso di domicilio.

Tuttavia, per farsi raggiungere dai familiari devono attendere almeno tre anni dal rilascio del permesso, disporre di un alloggio adeguato e non dipendere dall'aiuto sociale.

3 ottobre 2013: la strage di Lampedusa

Rosario Mastro Simone, Antenna Profughi

Erano le 5 del mattino del 3 ottobre 2013: 368 morti e 18 dispersi, la più grande tragedia che il Mar Mediterraneo abbia vissuto nel nuovo secolo.

Fu proprio quella terribile strage, con le devastanti immagini dei corpi accatastati sulle spiagge siciliane, a spingere le autorità italiane ad avviare Mare Nostrum.

Un peschereccio di 20 metri era salpato due giorni prima dal porto libico di Misurata ed era ormai vicino all'Isola di Lampedusa: a bordo prevalentemente migranti eritrei e somali.

La guardia costiera italiana aveva appena completato le operazioni di salvataggio di circa 500 altri migranti, giunti sulla costa con due diverse imbarcazioni nel corso della notte.

Per far notare l'arrivo dell'imbarcazione, qualcuno aveva provato a dar fuoco a una coperta, ma le fiamme avevano iniziato a propagarsi rapidamente.

Per sfuggire al fuoco, i migranti si erano tuffati in acqua.

Dopo un numero di minuti che l'inchiesta non è stata in grado di chiarire, sul posto avevano cominciato ad arrivare i mezzi della guardia costiera e molti pescherecci privati, salvando quelli che ancora potevano essere salvati e iniziando le operazioni di recupero dei cadaveri, poi proseguite per diversi giorni.

Quella terribile tragedia è stata ricordata, il 3 ottobre 2014, in diverse parti del mondo. Al Molo di Lampedusa, si sono riuniti molti dei sopravvissuti della tragedia, insieme a rappresentanti delle istituzioni, italiane ed europee, associazioni e singoli attivisti.

In Ticino, la Comunità Africana del Ticino, in collaborazione con la Comunità Eritrea, ha organizzato un momento di riflessione al Centro Spazio Aperto di Bellinzona.

Purtroppo, proprio il giorno prima del triste anniversario, altri 130 migranti sono morti in un naufragio al largo delle coste libiche.



L'operazione Mare Nostrum

All'indomani della tragedia, le autorità italiane decisero di rafforzare la vigilanza sul Mediterraneo.

Dal 2004, l'Unione Europea aveva istituito l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea (Frontex), con l'obiettivo di pattugliare i confini esterni, combattere le organizzazioni dedite al traffico di esseri umani e assicurare il rapido rimpatrio degli immigrati irregolari.

Le missioni Frontex nel Mediterraneo, limitate alle 30 miglia dalle coste italiane e maltesi, e povere di mezzi, erano state duramente criticate, sia per la scarsa capillarità dei controlli, sia per la poca attenzione rivolta ai profili umanitari.

In alcuni casi, Frontex era stata addirittura accusata di aver violato il diritto internazionale, non permettendo ai migranti di chiedere asilo e quindi neppure di spiegare il motivo per il quale si erano avventurati in un viaggio tanto lungo e pericoloso.

Gran parte delle operazioni di controllo e di soccorso in mare erano lasciate a Italia e Malta, sul presupposto che spetta comunque ai singoli Paesi la vigilanza delle proprie frontiere.

Nel 2009, il governo italiano mise in atto una prassi di respingimenti collettivi che suscitò forti critiche e portarono anche a una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Le interminabili file di bare accatastate sulle spiagge siciliane convinsero il nuovo governo italiano dell'esigenza di rafforzare la vigilanza, con l'obiettivo, soprattutto, di affrontare l'emergenza umanitaria nelle acque dello Stretto di Sicilia.

Se l'obiettivo primario di Frontex era dunque quello del contrasto all'immigrazione irregolare, Mare Nostrum avrebbe dato la priorità alla salvaguardia delle vite in mare. E per raggiungere un tanto difficile obiettivo, avrebbe esteso la vigilanza a tutta l'area marittima tra le coste libiche e italiane.

Avviata il 18 ottobre 2013, l'operazione Mare Nostrum ha consentito di soccorrere, in 421 distinte operazioni, nei primi 12 mesi di attività, secondo i dati della Marina Militare italiana, 150'810 migranti, molti dei quali sarebbero altrimenti morti in mare, forse senza che nessuno potesse neppure darne notizia. Nonostante una vigilanza rafforzata, i migranti hanno continuato a morire: 499 decessi accertati, almeno 1'446 dispersi, oltre a 192 corpi senza vita che nessuno ha saputo identificare.

Le associazioni umanitarie hanno sostenuto l'operazione, richiedendo uno sforzo supplementare all'Italia e soprattutto all'Europa per ridurre ulteriormente il numero di vittime.

L'operazione Mare Nostrum è stata anche oggetto di critiche: in particolare, una parte del mondo politico italiano ha sostenuto che la certezza di meccanismi di allerta e di soccorso costituirebbe una sorta di assicurazione di viaggio dalla quale trarrebbero beneficio proprio le organizzazioni criminali che gestiscono le partenze.

Una prigione burocratica per i migranti sbarcati in Sicilia

Il Regolamento Dublino, di cui abbiamo già e diffusamente scritto nel secondo numero di Mondo Migranti, fissa una serie di criteri in base ai quali gli Stati europei partecipanti si ripartiscono la responsabilità del trattamento delle domande d'asilo depositate sul territorio di uno qualsiasi di essi.

Il sistema era stato introdotto con l'obiettivo di ridurre, e possibilmente eliminare, il fenomeno dei richiedenti asilo che presentano domanda, in successione, a un certo numero di Paesi europei, sempre adducendo gli stessi motivi e mezzi di prova, allo scopo o di trovare altrove la protezione loro negata nel Paese d'approdo precedente o di poter beneficiare di migliori condizioni socio-economiche.

Statisticamente, l'applicazione dei criteri di competenza fissati dal Regolamento Dublino comporta, nella maggior parte dei casi, la responsabilità del Paese d'ingresso del richiedente d'asilo, purché, naturalmente, tale circostanza possa essere provata, ad esempio attraverso un riscontro nella banca dati delle impronte digitali.

Nel corso degli ultimi mesi, migliaia di profughi, giunti in Italia via mare dalla Libia, hanno tentato di proseguire il loro viaggio verso i Paesi dell'Europa del nord. In diversi casi, le autorità nazionali competenti, pur avendo il forte sospetto che il richiedente d'asilo fosse giunto via mare in Italia, non hanno trovato riscontri di questo suo passaggio nella banca dati europea.

Per questo, e progressivamente, a cominciare dalla Germania, diversi Paesi europei hanno puntato il dito contro l'Italia, accusandola di tradire gli impegni assunti, non ottemperando all'obbligo di registrazione dei profughi.

Il primo è stato Joachim Hermann, Ministro dell'Interno bavarese che ha accusato l'Italia di violare intenzionalmente i propri obblighi internazionali, e in particolare il Regolamento Dublino III, non registrando sistematicamente tutti i profughi che sbarcano sulle coste e ostacolando quindi la loro riammissione in Italia.

L'Italia ha replicato indicando di procedere, di regola, alla registrazione delle impronte digitali, ma spiegando che il forte afflusso di profughi e l'esigenza primaria di salvaguardia delle vite in mare potrebbero aver reso impossibile, in alcune situazioni, l'adozione delle normali procedure di polizia. Soprattutto, l'Italia ha riaffermato la richiesta, formulata già da diversi anni, di un maggior sostegno europeo sul fronte della vigilanza del Mediterraneo, denunciando l'iniquità del sistema Dublino e l'impossibilità di far fronte, da sola, al continuo afflusso di profughi dal nord Africa.

Nel settembre 2014, in seguito alla moltiplicazione delle critiche sulla presunta mancata raccolta delle impronte digitali, il Ministero dell'Interno italiano ha emanato una circolare, diretta a questori e prefetti, per "ricordare" l'obbligo di assoggettare i profughi a "rilievi foto dattiloscopici e segnaletici", nel caso siano stati soccorsi in mare e quindi condotti sul territorio italiano o comunque intercettati in occasione dell'attraversamento illegale della frontiera.

Da parte loro, non pochi di questi profughi hanno fatto, fanno e continueranno a fare di tutto per cercare di raggiungere i Paesi con i dispositivi d'accoglienza migliori.

La vicina penisola, pur se piuttosto generosa nel riconoscimento di forme di protezione e permessi di soggiorno, dispone infatti di strutture d'accoglienza limitate, sia per capienza, sia per qualità dell'accoglienza. La maggioranza dei richiedenti d'asilo, in Italia, continua a dover vivere per strada, una condizione difficilmente accettabile sia sul piano etico che giuridico. E per chi ottiene asilo, protezione umanitaria o sussidiaria, il rischio di ritrovarsi senza alloggio è, paradossalmente, ancora maggiore.

Il sistema d'asilo europeo presenta quindi una serie di disfunzioni che, negli ultimi mesi, sono emerse con particolare vigore e ormai, anche con una certa eco mediatica. Tutte queste disfunzioni potranno essere corrette solo quando tutti i Paesi aderenti al sistema Dublino saranno in grado di offrire standard procedurali e condizioni d'accoglienza di pari livello.

Per contro, fin quando la collaborazione europea in materia d'asilo si focalizzerà esclusivamente sui tentativi degli Stati di ridurre al minimo il proprio impegno e scaricare sul vicino le responsabilità, queste disfunzioni non potranno che perpetuarsi e aggravarsi.

“Una donna eritrea, S.H., in fuga dal suo Paese voleva raggiungere la Svezia dove si trovava la sorella. S.H. è arrivata in Europa attraverso l'Italia, dove le sono state prese le impronte digitali. La signora ha riferito alle autorità italiane di volersi recare in Svezia e di non aver intenzione di presentare richiesta di asilo in Italia. Le autorità non le hanno chiesto per quale motivo volesse chiedere asilo e non le hanno fornito informazioni sulla procedura Dublino e, quindi, la signora ha presentato richiesta solo una volta arrivata in Svezia. Attualmente S.H. è in attesa di essere trasferita in Italia ma afferma di “preferire morire piuttosto che tornare in questo Paese”. L'accoglienza ricevuta in Italia le è sembrata peggiore di quella ottenuta in Svezia, dove la signora poteva vivere con i suoi parenti e i suoi bambini ricevere assistenza. Dato che S.H. soffre di diabete e occasionalmente è soggetta a svenimenti, è molto preoccupata per i suoi figli e preferirebbe che restassero con sua sorella qualora fosse costretta a tornare in Italia. Alla fine dell'intervista la signora ha chiesto: “Se mi succede qualcosa, chi si prenderà cura dei miei figli in Italia?”

Tratto dal
Rapporto Finale del Progetto “Dubliners – Ricerca e scambio di esperienza e prassi sull'applicazione del Regolamento Dublino II”, Daniela Di Rado, 2010



Da Mare Nostrum a Frontex Plus

L'operazione Mare Nostrum, avviata dal governo italiano nel clima d'indignazione dei giorni successivi alla tragedia di Lampedusa, è stata indubbiamente un successo, almeno sotto il profilo dell'efficacia delle azioni di salvataggio, con un numero straordinario di persone effettivamente soccorse. Lo sforzo italiano è stato decisamente importante, per mobilitazione di mezzi e costi, seppur, questi ultimi, difficilmente stimabili nel loro ammontare complessivo.

Per fare un confronto, basti pensare che nei primi dieci mesi del 2014, secondo il Ministero dell'Interno italiano, il numero di profughi sbarcati ha quasi raggiunto quota 150'000: nel 2011, l'anno della cosiddetta "emergenza Nord Africa", gli sbarchi erano stati 64'261; nel 2012, 13'136; nel 2013, 42'777. Può un solo Paese farsi carico da solo della principale frontiera marittima dell'area Schengen?

Gli altri Paesi europei si sono essenzialmente limitati a richiamare il Regolamento Dublino e la responsabilità formale dell'Italia per la trattazione delle domande d'asilo di tutti i profughi soccorsi in mare.

La stessa Italia, accantonato il ricordo della tragedia di Lampedusa, non sembra più intenzionata a farsi carico del pattugliamen-

to del Mediterraneo, quantomeno non senza una concreta compartecipazione del resto d'Europa.

Lo aveva fatto capire, già lo scorso aprile, il Ministro dell'Interno Angelino Alfano, quando aveva preannunciato che l'operazione Mare Nostrum era destinata a chiudersi per essere sostituita da una missione europea, nel quadro di un'agenzia Frontex rafforzata.

Nella retromarcia italiana e nell'indisponibilità europea a una reale compartecipazione a un sistema di sorveglianza e soccorso capillari nel mare tra nord Africa ed Europa del sud si ritrova la genesi di Frontex Plus e della nuova missione Triton, sui quali l'Europa ha trovato, il 27 agosto, un accordo di compromesso che ciascuno ha poi iniziato a interpretare secondo la convenienza politica del momento.

Mentre il Ministro italiano Alfano annunciava, con toni quasi trionfalistici, la sostituzione di Mare Nostrum con una nuova missione Frontex Plus, il commissario agli Affari Interni dell'Unione Europea, Cecilia Malmstrom spiegava che Frontex Plus non avrebbe mai potuto sostituire Mare Nostrum, perché avrebbe comunque avuto risorse più limitate e una capacità operativa ridotta.


La nuova missione europea Triton è iniziata ufficialmente il primo novembre, annunciata in questi termini il giorno prima dallo stesso Alfano: "L'Europa ha fatto una scelta, scendere in mare. Ora occorre coraggio nel fare un'altra scelta, quella di campi profughi e di zone di accoglienza e richieste di asilo in Africa. Dobbiamo cambiare strategia come Europa e chiedere che le domande di asilo siano presentate in Africa".

Il Ministro ha anche precisato che l'operazione Mare Nostrum proseguirà, seppur in versione ridotta, fino alla fine dell'anno. Le associazioni umanitarie italiane ed europee protestano e sperano che alla fine Mare Nostrum continuerà a operare.

Per il momento, si sa pochissimo dell'effettivo tipo di attività svolte dal modesto dispositivo della missione Triton: sembra che finora, a due settimane dall'avvio ufficiale della missione, solo due aerei e due navi siano operativi.

Intanto, secondo fonti giornalistiche, il 4 novembre l'Italia avrebbe rinviato in Egitto 50 profughi soccorsi in mare meno di 24 ore prima, con modalità e tempistiche che ricordano i respingimenti collettivi del 2009, per i quali l'Italia è già stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Fatal Journeys: vite perdute



Quest'anno, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazione (OIM), ha pubblicato uno studio intitolato "Fatal Journeys - Tracking Lives Lost during Migration", nel tentativo di fornire una stima del numero di persone che hanno perso la vita nel tentativo disperato di raggiungere un altro Paese.

40'000 morti, dal 2000 al settembre 2014, senza contare tutti quelli sfuggiti alle statistiche dei governi e delle organizzazioni internazionali. Più della metà erano diretti in Europa.

La maggioranza aveva dovuto raccogliere tutti i risparmi della famiglia d'origine o contrarre un grosso debito per potersi permettere di pagare un viaggio che li ha portati alla morte.

Dossier Sbarchi - Da Mare Nostrum a Frontex Plus

Mezzi e obiettivi delle operazioni in mare

FRONTEX

Obiettivi: primari

- Controllo delle frontiere
- Rimpatrio dei migranti irregolari

Introdotta col Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio dell'UE, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) nasce per aiutare gli Stati nel controllo delle frontiere esterne dell'area Schengen e per coordinare la cooperazione tra i governi dei Paesi membri. In mare, le operazioni sono limitate entro le 30 miglia dalle coste. Frontex ha anche la possibilità di attivare squadre d'intervento rapido (RABIT) in situazioni di particolare emergenza.

L'agenzia è stata sottoposta a forti critiche da parte delle organizzazioni umanitarie, perché focalizzata primariamente sulla deterrenza dell'immigrazione irregolare. Le operazioni di salvataggio di Frontex, secondo i critici, sarebbero sporadiche e avverrebbero solo in un'ottica accessoria al controllo delle frontiere. Inoltre, Frontex è stata accusata di operare secondo modalità che pregiudicano la possibilità per i migranti di domandare asilo in Europa e quindi in violazione dello stesso diritto internazionale.

Dal 2011, anche il Corpo delle Guardie di confine svizzere partecipa alle operazioni Frontex.

Sul Canale di Sicilia, Frontex è intervenuta con diverse missioni temporanee.

Il budget complessivo per Frontex, relativo a tutti i confini esterni è pari a 89 milioni di euro per il 2014.

Tra i mezzi a disposizione di Frontex, troviamo 21 aerei, 27 elicotteri, e 116 imbarcazioni.

MARE NOSTRUM

Obiettivi: primari

- Salvaguardia delle vite
- Contrasto agli scafisti

L'operazione umanitaria Mare Nostrum è iniziata il 18 ottobre 2013, quale risposta delle autorità italiane ai troppi morti causati dai naufragi verificatisi nel periodo immediatamente precedente nei pressi dell'isola di Lampedusa.

Mare Nostrum è diventato di fatto il nome di uno sforzo collettivo, nel quale Marina Militare italiana, Guardia Costiera, Polizia di Stato, Croce Rossa, diverse ONG e associazioni, e molti volontari lavorano assieme per la salvaguardia della vita di chi prova a raggiungere l'Italia via mare.

A differenza di Frontex, che pattuglia solo le zone entro 30 miglia dal litorale italiano, l'operazione Mare Nostrum tenta (o meglio, tentava) di coprire tutta quella parte del Mediterraneo che si estende dalle coste libiche a quelle italiane.

Nel primo anno di attività, Mare Nostrum ha consentito di soccorrere, secondo il governo italiano, 150'810 migranti in mare, un numero decine di volte superiore a quelli soccorsi dalle missioni Frontex in tutti gli anni precedenti.

Il budget per le spese della Marina Militare è stato pari a circa 114 milioni di euro, ovvero 9,5 milioni al mese.

Per il periodo 2014-2020, l'UE ha destinato all'Italia 156 milioni di finanziamenti per il pattugliamento delle frontiere esterne, una somma in grado di finanziare Mare Nostrum per poco più di un anno.

TRITON (Frontex Plus)

Obiettivi: primari

- Controllo delle frontiere
- Rimpatrio dei migranti irregolari

Dal primo novembre, è operativa la missione Triton, basata sul contributo volontario di alcuni Paesi dell'area Schengen.

A differenza delle precedenti, Triton dovrebbe essere una missione permanente. Gli obiettivi primari sono la salvaguardia dell'integrità delle frontiere esterne e il contrasto alle reti criminali che gestiscono le partenze dal nord Africa.

Triton è frutto dell'accordo raggiunto in sede europea, in seguito alle richieste di un rafforzamento operativo di Frontex avanzate dall'Italia.

Secondo la Commissione Europea e gli altri Stati membri, una simile sostituzione è impossibile, perché Frontex Plus non potrà comunque mai disporre dei mezzi necessari per un pattugliamento capillare dei mari, anche in acque internazionali, paragonabile a quello effettuato dall'Italia con Mare Nostrum.

Il budget previsto per la missione Triton si attesta attorno ai 3 milioni di euro al mese.

Finora, solo Spagna, Francia, Portogallo, Olanda, Finlandia, Lettonia, Malta e Islanda hanno annunciato la loro partecipazione, mentre la Germania, dopo un'iniziale apertura, sembra essersi defilata limitandosi, come Svizzera e Norvegia, a mettere a disposizione un certo numero di esperti.

Mensilmente, la missione Triton potrà contare su: due navi d'altura, due navi di pattuglia costiera, due motovedette, due aerei e un elicottero: metà dei mezzi sono forniti dall'Italia.

Rinvii Dublino di famiglie verso l'Italia: solo con cautela

Caso Tarakhel c. Svizzera

Il 4 novembre, con una sentenza almeno in parte sorprendente, la Corte di Strasburgo ha sancito l'obbligo di verificare caso per caso l'adeguatezza delle condizioni d'accoglienza in Italia, prima di effettuare la riammissione di famiglie con bambini.

Gli effetti del Regolamento Dublino sull'asilo in Svizzera

La Svizzera ha la possibilità di allontanare un gran numero di richiedenti asilo verso un altro Paese europeo, tutte le volte che tale secondo Stato risulti responsabile secondo i criteri fissati dal Regolamento Dublino. Ciò accade, ad esempio, quando il richiedente asilo abbia soggiornato, anche solo per poco tempo, in un altro Paese del sistema Dublino, a condizione che tale soggiorno possa essere dimostrato (in primis, attraverso il confronto delle impronte digitali). Le statistiche evidenziano che l'Italia è di gran lunga il Paese verso il quale sono effettuate il numero maggiore di riammissioni, mentre la Svizzera è il Paese che effettua il maggior numero di riammissioni verso altri Stati. Nel 2013, la Svizzera ha potuto esimersi dall'esaminare nel merito ben 7'592 domande d'asilo, che sono risultate di competenza di un altro Stato, e di queste, in ben 4'280 casi il Paese verso il quale è stato disposto l'allontanamento era proprio l'Italia. Tutte queste domande d'asilo, senza il Regolamento Dublino, sarebbero state esaminate dall'Ufficio Federale della Migrazione nel quadro di una procedura nazionale e, in una non trascurabile percentuale di casi, avrebbero portato alla concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Detto altrimenti, il Regolamento Dublino ha consentito alla Svizzera di ridurre notevolmente anche il numero di permessi B e F effettivamente rilasciati.

Il Caso M. S. S. c. Belgio e Grecia

In questi primi anni di applicazione, il Regolamento Dublino ha sollevato molte perplessità soprattutto tra le organizzazioni umanitarie, perché sottrae ai profughi la possibilità di scegliere la propria meta, sulla presunzione della sostanziale equivalenza dei sistemi d'asilo e delle condizioni d'accoglienza di tutti gli Stati partecipanti. Al contempo, la rigida applicazione dei criteri di competenza sposta gran parte del peso della gestione dei flussi migratori sui Paesi situati ai confini dell'area Schengen.

La Corte europea dei diritti dell'uomo già in passato era stata chiamata a pronunciarsi su molti ricorsi connessi all'applicazione del Regolamento Dublino, e questo in riferimento a diversi articoli della Convenzione, e in particolare all'art. 3, che vieta trattamenti inumani o degradanti. Solo raramente, tuttavia, la Corte aveva ritenuto di dover emettere sentenze di condanna. Era accaduto, in particolare, nel 2011, col Caso M. S. S. c. Belgio e Grecia, quando la Corte aveva affrontato l'istanza di un giovane afgano, che il Belgio aveva allontanato verso la Grecia. Il giovane, in Grecia, non aveva avuto la possibilità di accedere a una procedura d'asilo ed era stato più volte incarcerato per il solo fatto di non disporre di un valido permesso di soggiorno. La Grecia era stata condannata per l'inadeguatezza del sistema d'accoglienza, per le condizioni di detenzione imposte al giovane e per le grossolane lacune della procedura d'asilo che rendevano particolarmente elevato il rischio di un rinvio arbitrario verso l'Afghanistan. Il Belgio era stato condannato per aver violato il principio di non-refoulement (divieto di respingimento di una persona verso un Paese dove potrebbe essere esposta a trattamenti inumani o degradanti). Dopo quella sentenza, gli altri Stati del sistema Dublino avevano quasi sistematicamente rinunciato ad allontanare i richiedenti asilo verso la Grecia.

Condizioni d'accoglienza in Italia

Il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo in Italia soffre di un deficit storico e strutturale: da un lato, solo negli ultimi anni l'Italia si è dotata di una vera e propria legislazione sull'asilo, e questo, peraltro, solo per effetto dell'obbligo di dare attuazione a un certo numero di direttive europee; dall'altro, il welfare italiano è da sempre organizzato attorno alla protezione dei lavoratori, con tutta una serie di misure che limitano i licenziamenti e garantiscono la continuità dei redditi dei dipendenti in caso di fallimenti o crisi aziendali. Manca invece una qualsiasi forma di reddito minimo garantito a tutti, compresi coloro che non abbiano mai lavorato in Italia, a differenza di quanto accade in Svizzera con le prestazioni dell'assistenza pubblica. Il sistema d'accoglienza per richiedenti asilo è un edificio ancora in costruzione e il numero di posti-letto disponibili è nettamente inferiore al numero di richiedenti d'asilo, con la conseguenza che in troppi sono costretti a vivere per strada. Al contempo, l'apparato amministrativo per la gestione delle domande è sotto dimensionato e ancora poco sviluppato, e le misure per favorire l'integrazione di chi riceve la protezione dell'Italia rimangono confinate ai singoli progetti delle ONG, che, per quanto a volte di notevole livello, sono riservati a pochi fortunati.

Corte europea dei diritti dell'uomo - Due condanne per la Svizzera

Le riammissioni in Italia secondo i tribunali di Svizzera e Germania

Il Tribunale Amministrativo Federale (TAF), competente a decidere sui ricorsi proposti contro le decisioni in materia d'asilo dell'Ufficio Federale della Migrazione (UFM), ha già avuto occasione di pronunciarsi in moltissimi casi sulla compatibilità delle riammissioni in Italia col diritto svizzero e internazionale. E quasi sempre, il TAF ha respinto i ricorsi in pochi giorni, evidenziando che l'Italia è un Paese di diritto e che non risultano carenze sistemiche tanto gravi da giustificare una disapplicazione dei criteri di competenza fissati dal Regolamento Dublino.

Tuttavia, il 18.10.2013 (E-1574/2011) in un caso riguardante una famiglia somala con tre bambini, il TAF era arrivato a una conclusione diversa, annullando la decisione di rinvio verso l'Italia. In quel caso, accanto alle lacune del sistema d'accoglienza italiano, erano state valutate le condizioni di salute dei genitori, entrambi affetti da patologie importanti, e i tanti anni trascorsi in Europa in attesa di una decisione di merito sulla domanda d'asilo, per la maggior parte passati proprio in Svizzera.

Da parte sua, l'UFM solo in pochissimi casi, caratterizzati da situazioni personali e familiari di particolare fragilità, ha ritenuto di poter utilizzare la clausola di sovranità per assumersi la responsabilità di una domanda d'asilo che secondo i criteri Dublino sarebbe spettata all'Italia. Ben diversa, invece, è stata la prassi dei tribunali tedeschi che ormai da un paio d'anni hanno spesso annullato le decisioni di prima istanza di allontanamento verso l'Italia, imponendo un esame nazionale delle domande, proprio per la ritenuta inadeguatezza del sistema d'accoglienza italiano.

Salvo poche e occasionali pronunce, comunque, la stragrande maggioranza degli altri tribunali europei si sono mantenuti su posizioni analoghe a quelle del TAF, ritenendo la situazione italiana, per quanto non perfetta, comunque non tanto grave da comportare il rischio di una violazione dell'art. 3 CEDU.

Il Caso Tarakhel: i fatti

Una coppia afghana, con i loro sei figli, tutti minorenni, erano arrivati in Italia via mare dalla Turchia, sbarcando in Calabria nel luglio del 2011. Avevano fornito alle autorità italiane delle false generalità ma le loro impronte digitali erano state registrate nella banca dati EURODAC. Dopo un breve soggiorno in un centro d'accoglienza di Reggio Calabria, completata la procedura d'identificazione, erano quindi stati trasferiti nel Centro d'Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA) di Bari. Da qui, dopo soli due giorni, erano scappati, non sopportando la precarietà delle condizioni e i continui episodi di violenza cui erano costretti ad assistere. La famiglia aveva quindi provato a raggiungere l'Austria, depositandovi una nuova domanda d'asilo che le autorità avevano respinto dopo poche settimane, in ragione della competenza dell'Italia. Prima che le autorità austriache organizzassero il viaggio per l'Italia, la famiglia era nuovamente ripartita, raggiungendo la Svizzera nel novembre 2011 e depositando anche qui una domanda d'asilo. Nel gennaio 2012, l'UFM aveva respinto la domanda con decisione pochi giorni dopo confermata anche dal TAF. Nel marzo del 2012, la famiglia aveva chiesto all'UFM la riapertura della procedura, per poter meglio dettagliare le difficoltà incontrate in Italia, ma anche quella richiesta, poi trasmessa per competenza al TAF, era stata respinta in pochi giorni.

Il Caso Tarakhel alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Il 10 maggio 2012 la famiglia aveva quindi provato la difficile via del ricorso ai giudici di Strasburgo, una via lunga e tortuosa, che in quel momento andava a scontrarsi anche contro tutta una serie di pronunce d'inammissibilità emesse in casi analoghi da singole sezioni della Corte (da ultimo, ricordiamo la sentenza del 2 aprile 2013 relativa al caso Mohammed Hussein c. Paesi Bassi e Italia).

Il 18 maggio 2012, la Corte aveva invitato la Svizzera a non espellere la famiglia verso l'Italia fino alla conclusione della causa, in applicazione dell'art. 39 del proprio Regolamento: una misura cautelare che era stata adottata anche in altri casi simili, che pur si erano conclusi con sentenze d'inammissibilità.

Un segnale importante era arrivato nel settembre dello scorso anno, quando la sezione incaricata aveva rimesso la cognizione della causa alla Grande Camera, possibilità prevista quando il caso "solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo a un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente". Nel procedimento erano successivamente intervenuti, sostanzialmente per sostenere la posizione della Svizzera, anche i governi di Olanda, Norvegia, Regno Unito e Svezia.

Da parte sua, il governo italiano era stato chiamato a illustrare le misure adottate per migliorare le condizioni d'accoglienza offerte ai richiedenti asilo. Pur cercando di difendere la validità del proprio sistema d'accoglienza e indicando l'esistenza di specifiche garanzie per la protezione delle categorie vulnerabili, incluse le famiglie con bambini, nell'udienza del 12 febbraio 2014 il rappresentante italiano aveva introdotto un argomento che potrebbe aver pesato nel convincimento dei giudici, ricordando come la recente impena dei flussi migratori e delle domande d'asilo all'Italia avevano determinato una "situazione catastrofica".

In relazione alla specifica questione dell'adeguatezza dell'alloggio, il governo svizzero aveva addotto di aver ricevuto dall'Italia l'indicazione che la famiglia, dopo la riammissione, sarebbe stata alloggiata in un centro di Bologna, senza tuttavia fornire nessuna indicazione precisa sull'ubicazione, le caratteristiche e la tipologia di quell'alloggio.

Il ragionamento e la decisione della Corte

Anzitutto, la Corte ha confermato che l'espulsione di un richiedente asilo verso un Paese dove sarebbe esposto al rischio reale di trattamenti inumani o degradanti è contraria all'art. 3 CEDU (principio di non-refoulement). Al contempo, ha ribadito che questo articolo non impone agli Stati di mettere a disposizione di ogni residente un'abitazione o mezzi finanziari per il sostentamento. Tuttavia, i richiedenti asilo sono una categoria di persone particolarmente svantaggiate, bisognose di una speciale protezione, e tutelati da diverse convenzioni internazionali oltre che dal diritto dell'Unione Europea. In particolare, fino all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, essi o non possono lavorare, o hanno un accesso limitato al mercato del lavoro. Ancor più bisognosi di protezione sono i bambini, figli di richiedenti asilo. Costoro, si ritrovano in una condizione di totale dipendenza dalle autorità statali del Paese che li ospita.

Secondo la Corte, gli studi esistenti dimostrano, da un lato, che le condizioni d'accoglienza in Italia non sono tali da sostanziare una violazione sistematica degli obblighi internazionali: la situazione italiana non è dunque paragonabile a quella evidenziata per la Grecia nel Caso M. S. S. c. Belgio e Grecia. D'altra parte, tali studi rendono evidente il rischio che una parte importante di richiedenti d'asilo si ritrovino in Italia senza alloggio e in condizioni di vita talmente inadeguate da determinare una violazione dell'art. 3 CEDU. Pertanto, la valutazione della compatibilità dei rinvii verso l'Italia dovrebbe essere effettuata caso per caso, con l'esigenza di verificare se le condizioni d'accoglienza soddisfino o meno le esigenze di quella protezione speciale che deve essere accordata ai richiedenti asilo, soprattutto se in condizioni di vulnerabilità.

Nel dispositivo della sentenza, la Corte ha ritenuto che la Svizzera violerebbe l'art. 3 CEDU, nel caso in cui l'allontanamento verso l'Italia avvenisse senza aver prima verificato l'effettiva esistenza di un alloggio idoneo a ospitare l'intero nucleo familiare e adatto all'età dei bambini.

Le conseguenze della sentenza

Non è semplice prevedere quelle che potranno essere le reali conseguenze di questa sentenza. Di certo la Corte non ha ritenuto di poter decretare una generalizzata inadeguatezza del sistema d'accoglienza italiano, ripetendo anzi a più riprese che non vi sono gli elementi per poter certificare una sistematica violazione da parte italiana dei propri obblighi d'accoglienza verso i richiedenti d'asilo.

La Svizzera potrà dunque continuare a rinviarvi i richiedenti l'asilo. Dovrà, tuttavia, come tutti gli altri Paesi del sistema Dublino, almeno in alcune tipologie di casi, dimostrare una particolare prudenza. Quello che la Corte sembra decretare è dunque una sorta di speciale obbligo di diligenza: i richiedenti asilo appartengono a una categoria bisognosa di una speciale protezione, e questa speciale protezione è ancor più necessaria nel caso di nuclei familiari con bambini.

Per le famiglie con bambini, prima di effettuare una riammissione in Italia, occorrerà acquisire informazioni di dettaglio sull'alloggio nel quale saranno effettivamente ospitate e sui servizi essenziali che saranno a loro disposizione.

L'esigenza di questa particolare prudenza, dovrebbe comunque essere riconosciuta anche in altri casi di richiedenti l'asilo vulnerabili, come persone malate, anziani, minorenni non accompagnati.

Per contro, l'impressione è che il principio sia destinato a non essere applicabile a coloro che chiedono asilo in Svizzera dopo aver soggiornato per un certo periodo in Italia al beneficio di un permesso di soggiorno per lavoro o per altri motivi, perché in tali casi difettano gli elementi di fragilità tipicamente riconducibili all'appartenenza alla categoria specialmente protetta dei richiedenti l'asilo. Analogamente, nulla dovrebbe cambiare per quanto riguarda i richiedenti d'asilo che non rientrano in categorie di persone particolarmente vulnerabili: singoli senza problemi di salute o coppie senza figli.

La Corte europea dei diritti dell'uomo è stata istituita per garantire il rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950. È emanazione del Consiglio d'Europa, organismo di cui la Svizzera fa parte sin dal 1963.

Art. 3 CEDU Proibizione della tortura

Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Corte europea dei diritti dell'uomo - Due condanne per la Svizzera

Vita familiare: il diritto di una figlia di rivedere il proprio padre

M.V.E.P. e altri c. Svizzera

Nel caso M.V.E.P. e altri c. Svizzera, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha condannato la Svizzera per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Questa è la storia di una famiglia di quattro persone: una donna con le sue due figlie, e un marito, padre naturale della più piccola delle bambine, che alla fine, pur se gravemente malato, si è ritrovato con l'ordine di lasciare la Svizzera. La famiglia, proveniente dall'Ecuador, aveva presentato domanda d'asilo alla Svizzera in tre occasioni, tra il 1995 e il 1999, ricevendo sempre decisioni negative e facendo rientro nel Paese d'origine.

Nel 2002, la famiglia era tornata in Svizzera, chiedendo nuovamente asilo: i genitori avevano spiegato all'autorità federale di essere stati torturati e minacciati di morte dalla polizia a causa del loro impegno politico. Dopo un mese, l'allora Ufficio Federale dei Rifiugati aveva nuovamente respinto la domanda d'asilo, ordinando l'allontanamento della famiglia in Ecuador. Contro la decisione negativa, i genitori avevano interposto ricorso.

Nell'ottobre 2007, ovvero dopo cinque anni dalla presentazione del ricorso, il Tribunale Amministrativo Federale aveva deciso di annullare la decisione, sulla base di una serie di valutazioni mediche, dalle quali emergeva che il padre, proprio a causa delle violenze subite, soffriva di una Sindrome Post-Traumatica da Stress, di un disordine schizofrenico e di depressione. Risultava anche che l'uomo aveva tentato in diverse occasioni di suicidarsi e per questo aveva subito diversi ricoveri in ospedale.

Il Tribunale aveva dunque invitato l'Ufficio Federale della Migrazione a effettuare una valutazione delle evidenze mediche.

Il caso era quindi tornato all'autorità di prime cure. Nell'attesa di una nuova decisione, nel 2009, padre e madre si erano separati. Nell'ottobre di quell'anno, alla figlia maggiore era stata riconosciuta l'ammissione provvisoria per motivi umanitari. Il successivo 17 ottobre 2012, la giovane aveva acquisito la cittadinanza svizzera.

Intanto, nel marzo 2012, l'Ufficio Federale della Migrazione aveva respinto le domande d'asilo residue, ma nel settembre successivo il Tribunale aveva nuovamente annullato, seppur solo parzialmente, la decisione, ordinando l'ammissione provvisoria della madre e della figlia minore, ma confermando il rinvio del padre perché, nonostante i gravi problemi di salute, aveva interessato troppo spesso le autorità giudiziarie.

Nella sua decisione, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è concentrata sulle relazioni tra il padre e la figlia naturale, evidenziando anche come il primo, nonostante la separazione, non avesse divorziato dalla moglie. La Corte ha ricordato i criteri che occorre valutare nell'esame della legittimità dell'espulsione dell'uomo, e in particolare: la gravità dei reati commessi, la durata del soggiorno, il tempo trascorso dalla commissione del reato e il comportamento successivo dell'autore, le cittadinanze, la situazione familiare, la solidità delle relazioni con il Paese ospite e quello di destinazione, e soprattutto l'interesse superiore del fanciullo.

Quanto ai reati commessi, la Corte ha rilevato che l'ultimo risaliva al 2009 e che il più grave aveva comportato una pena detentiva di nove mesi, comunque sospesa condizionalmente. La Corte ha anche considerato come l'uomo sia rimasto in Svizzera per più di dieci anni, in attesa di una decisione definitiva, mentre un allontanamento in Ecuador, secondo le opinioni dei medici, porrebbe la sua salute seriamente in pericolo. Secondo i giudici europei, inoltre, nonostante la separazione, la relazione con la moglie continuerebbe ad avere un rilievo importante, perché questa ha continuato a prestargli assistenza per la sua malattia.

L'elemento decisivo, comunque, è risultato il rischio concreto che l'espulsione del padre cancellasse ogni realistica possibilità di conservazione del legame con la figlia, dal momento che quest'ultima, partita piccolissima dall'Ecuador, avrebbe ben poche possibilità non solo di frequentarlo, ma addirittura di rivederlo.

In conclusione, la Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 8 CEDU e ha condannato la Svizzera al pagamento delle spese procedurali.

“la nuova legge sugli assegni di famiglia situa la politica familiare al di fuori dei confini della politica assistenziale”

(cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994, n. 4198)

“Intenti lodevoli dunque, quelli che il Canton Ticino intendeva perseguire con l'introduzione degli AFI/API: combattere il rischio di povertà delle famiglie con figli e permettere ai genitori di rinunciare all'attività lucrativa per occuparsi della cura e dell'educazione degli stessi.”

“Da oltre un anno, l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino sta provvedendo ad inviare, alternativamente, decisioni di ammonimento o di revoca dei permessi di soggiorno a quelle famiglie di stranieri che beneficiano di questo importante aiuto.”

Quando la legge non è uguale per tutti

Mario Amato, Consultorio Giuridico

È noto che il Canton Ticino dispone di una Legge sugli assegni di famiglia (LAF) che molti definiscono innovativa e all'avanguardia. Tale modello, innovativo e all'avanguardia, non è però per tutti. Già, perché se sei uno straniero e benefici di tali assegni, rischi di perdere il permesso di soggiorno in Svizzera.

La Legge sugli assegni familiari

È noto che il Canton Ticino dispone di una Legge sugli assegni di famiglia (LAF) che molti definiscono innovativa e all'avanguardia e che altri, per molti aspetti, ci invidiano, tant'è che diversi Cantoni stanno studiando l'ipotesi di introdurre nei loro ordinamenti giuridici il cosiddetto modello ticinese.

Tale legge, che è parte integrante di una più ampia politica familiare, contempla in particolare due strumenti che, negli intenti del legislatore, hanno l'obiettivo di combattere il rischio di povertà cui possono andare incontro le famiglie che devono affrontare le spese dovute alla cura e all'educazione dei figli ovvero, un assegno integrativo (AFI) e un assegno di prima infanzia (API).

In particolare, nel messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994 che presentava appunto la nuova impostazione degli assegni di famiglia, gli assegni integrativi venivano destinati alle famiglie di condizioni finanziarie modeste, mentre gli assegni di prima infanzia erano, tra l'altro, concepiti come strumenti atti a permettere ad un genitore di rinunciare all'attività lucrativa per dedicarsi alla cura e all'educazione del figlio nei primi tre anni di vita.

È interessante peraltro notare che *“la nuova legge sugli assegni di famiglia situa la politica familiare al di fuori dei confini della politica assistenziale”* (cfr. messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994, n. 4198).

Intenti lodevoli dunque, quelli che il Canton Ticino intendeva perseguire con l'introduzione degli AFI/API: combattere il rischio di povertà delle famiglie con figli e permettere ai genitori di rinunciare all'attività lucrativa per occuparsi della cura e dell'educazione degli stessi.

Tale modello, innovativo e all'avanguardia, non è però per tutti.

Già, perché se sei uno straniero e benefici di tali assegni, rischi di perdere il permesso di soggiorno in Svizzera.

E ciò, in alcuni casi, indipendentemente dagli anni di soggiorno.

Revoca dei permessi per i beneficiari

Da oltre un anno, l'Ufficio della migrazione del Canton Ticino sta provvedendo ad inviare, alternativamente, decisioni di ammonimento o di revoca dei permessi di soggiorno a quelle famiglie di stranieri che beneficiano di questo importante aiuto. Con il primo provvedimento le famiglie vengono avvisate che, se continueranno a percepire tali assegni, verrà loro revocato il permesso di soggiorno.

Il secondo tipo di provvedimento comporta invece la revoca o il mancato rinnovo del permesso e, conseguentemente, la fissazione di un termine di partenza entro cui la famiglia sarà tenuta a lasciare, definitivamente, la Svizzera.

Dunque secondo questa prassi, solo le famiglie svizzere e le famiglie di stranieri con permesso di domicilio residenti in Svizzera da almeno quindici anni, possono beneficiare di questi importanti strumenti di politica familiare. Ma come si è giunti, dopo quasi vent'anni di applicazione di tale legge, a questa interpretazione restrittiva e discriminatoria?

AFI e API equiparati all'assistenza pubblica?

Il punto di partenza è rappresentato da due articoli della Legge sugli stranieri (LStr), il 62 e il 63, che contemplano un catalogo di ipotesi al realizzarsi delle quali il permesso di soggiorno può essere revocato.

Tra queste ipotesi la legge contempla la dipendenza da forme di aiuto sociale. L'articolo 62 si riferisce ai cosiddetti permessi di dimora (permesso "B") e il 63 ai permessi di domicilio (permesso "C"). Sia l'uno che l'altro possono dunque essere revocati se si percepiscono prestazioni di aiuto sociale.

In passato le ipotesi tipiche di revoca del permesso – o di ammonimento – facevano riferimento a quelle persone o famiglie che percepivano prestazioni di assistenza in senso stretto. Oggi invece l'Ufficio della migrazione – ma anche lo stesso Consiglio di Stato, smentendo sé stesso, e il Tribunale cantonale amministrativo che si sono già pronunciati su alcuni casi che il Consultorio giuridico di SOS Ticino ha portato davanti a questi consessi giudiziari – equipara gli AFI/API alle prestazioni di assistenza pure e semplici.

L'argomento portato a sostegno di tale interpretazione, fa riferimento alla constatazione che il Canton Ticino è l'unico Canton a prevedere tale forma di aiuto per le

famiglie e che, se la famiglia in questione si trovasse in un altro Cantone, farebbe semplicemente capo alle prestazioni di assistenza, visto che in altri Cantoni non esistono gli AFI/API.

Tale interpretazione è corretta? Dal nostro punto di vista no.

In primo luogo, se gli AFI/API non esistessero, non è affatto scontato che le famiglie che oggi beneficiano di tali assegni potrebbero far capo alle prestazioni di assistenza. Ciò perché i criteri di determinazione del diritto alla prestazione così come pure la determinazione dell'importo della prestazione stessa, sono diversi, a seconda che si tratti di AFI/API o di prestazioni di assistenza in senso stretto.

Inoltre il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che l'aiuto sociale a cui fanno riferimento gli articoli 62 e 63 della Legge sugli stranieri deve essere interpretato in maniera restrittiva. Non vi rientrano, per esempio, i sussidi per i premi dell'assicurazione malattia e le prestazioni complementari alle rendite AI/AVS.

Secondo noi gli AFI/API vanno trattati allo stesso modo delle prestazioni complementari e dunque, come queste, non devono essere considerate delle forme di aiuto sociale a cui fa riferimento la Legge sugli


stranieri. La base di calcolo di tali assegni è infatti identica a quella utilizzata per le prestazioni complementari, così come i limiti del fabbisogno.

Inoltre la Legge sull'assistenza sociale (Las) distingue tra prestazioni assistenziali propriamente dette e le altre prestazioni sociali, tra le quali vi figurano, appunto, gli AFI/API.

Le prestazioni assistenziali vengono erogate solo sussidiariamente ad altre forme di prestazioni sociali. Si può dunque ritenere che gli AFI/API hanno natura giuridica differente dalle prestazioni assistenziali propriamente dette e la loro erogazione è limitata nel tempo, dipendendo dall'età dei figli, diversamente dalle prestazioni di assistenza in senso stretto, che possono essere erogate fino a che sussiste una situazione di indigenza.

Gli uni hanno una base legale differente dalle altre e non appare lecito considerare tutte queste prestazioni sociali quali aiuto sociale a cui fa riferimento la Legge sugli stranieri.

Sarà tuttavia il Tribunale federale a pronunciarsi sulla natura degli AFI/API, dal momento che il Consultorio giuridico di SOS Ticino ha portato e porterà davanti all'alta Corte diversi casi di famiglie a cui è stato revocato il permesso di dimora semplicemente perché beneficiano di tali forme di aiuto sociale.



Eugène Grindel (1895-1952), in arte Paul Eluard, è stato uno dei pionieri del movimento surrealista ed è ricordato in Francia come uno dei maggiori poeti della resistenza al nazi-fascismo.

Tra le altre pubblicazioni, spicca « La capitale de la douleur », raccolta di poesia del 1926.

Franco Fortini (1917-1994) è stato saggista, critico letterario, traduttore e poeta.

José Manuel Mateo, nato a Città del Messico nel 1970, è poeta, saggista e docente universitario.

Javier Martinez Pedro (1960) è un artista nel piccolo comune rurale di Xalitla, specialista, in particolare, del disegno su carta vegetale.

José Manuel Mateo e Javier Martinez Pedro hanno vinto, con l'opera « Migranti » il Premio New Horizons 2012 alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna.

Libri - Letteratura e Migrazioni


Chiara Orelli, Direttrice SOS Ticino

Libertà

Paul Eluard

(versione italiana di Franco Fortini)

Edizione Gallucci, 2013



Migranti

José Manuel Mateo

Javier Martinez Pedro

Edizione Gallucci, 2013



Ecco due libri bellissimi, per il loro contenuto ma anche per la forma, destinati in primo luogo a bambini e ragazzi ma che come si usa dire piaceranno sicuramente (forse anche di più) ai loro genitori o nonni. Il primo è un libro a fisarmonica che presenta progressivamente le strofe della poesia "Libertà" di Paul Eluard, tradotte in italiano dal poeta Franco Fortini (a sua volta autore, tra l'altro, di una versione italiana per me straordinaria dell'"Internazionale"). I versi sono corredati, per la parte illustrativa, da bellissimi giochi di ritaglio che creano in sequenza una sorta di quadro paesaggistico: "a poco a poco (così la sovrapposizione) l'orizzonte si allarga, così che l'eco della libertà possa risuonare in tutto l'universo". A suggello delle pagine, una fotografia in bianco e nero, simbolo di una cruciale lotta per la libertà del passato, che ritrae il comando del Corpo Volontari della Libertà a Milano il 6 maggio del 1945, alla testa del corteo dei partigiani dopo la Liberazione. In giornate fosche come quelle di oggi, dove è per molti fonte di angoscia la rinnovata montata paneuropea di fascismi e xenofobie, un libro come questo è davvero uno strumento prezioso e delicato per dare ai più giovani una prima consapevolezza dell'impegno necessario a difendere e promuovere un bene, altrettanto delicato e prezioso, troppo spesso non adeguatamente tutelato, e di cui troppi bambini sono privati.

Il secondo libro, pure a fisarmonica, è simile al primo per originalità e bellezza della parte illustrata, e anche per il valore emblematico della storia che vi è raccontata. La parte illustrata, davvero originale, è stata realizzata su carta *amate*, secondo la tradizione messicana, il paese degli autori del libro. La parte narrativa racconta con gli occhi di un bambino il viaggio che una mamma e i suoi due bambini sono costretti a fare, lasciando la loro casa in Messico, in cerca di una nuova speranza di vita. Come scrivono alla fine della storia i due autori, "ogni anno migliaia di bambine e bambini emigrano negli Stati Uniti, e la metà di loro viaggia completamente sola. Se ne vanno per sfuggire alla povertà, ai maltrattamenti, alla violenza diffusa, ma lungo la strada corrono il rischio di essere insultati, derubati, picchiati... Rischiano di subire incidenti, di cadere vittime di singoli individui oppure di bande di criminali che li vendono oppure abusano di loro o li uccidono". Un libro dunque con valore di testimonianza, di accrescimento di consapevolezza per i nostri bambini e per noi: "per non dimenticare che i bambini migranti esistono e soffrono. E perché questa realtà reclama con forza il proprio diritto di esistere".

25 giugno 2014: sotto lo stesso sole!

Rebecca Simona, Consulente per l'Integrazione In-Lav, SOS Ticino

Cronaca di un evento davvero speciale, tra mondiali di calcio, giochi, integrazione, solidarietà e tanto divertimento: presentazione del progetto "Sotto lo stesso sole!".

Una festa per tutti



Negli ultimi giorni abbiamo consultato sempre più spasmodicamente le varie fonti che potessero darci indicazioni certe sul tempo previsto per mercoledì 25 giugno 2014, tra le 17:00 e le 24:00.

Meteoschweiz, Meteo Centrale, WeatherPro, quotidiani e addirittura radar satellitari... alle 16:30 del 25 giugno una nuvola carica di pioggia è stazionata proprio sopra il capannone di Pregassona!

All'interno fervono i preparativi per l'allestimento della sala e delle bancarelle riservate alle ONG. In cucina si comincia a tagliare il pane che accompagnerà la maccheronata offerta e molti colleghi sono quasi pronti con colorati stuzzichini e bibite messe in fresco ormai da parecchie ore.

All'esterno, sotto un gazebo, l'angolo colorato dedicato ai bambini attende i primi ospiti. Per fortuna con l'arrivo di Michele e il suo spettacolo dedicato alle bolle di sapone, il nuvolone sparisce e la serata ha inizio. Molte famiglie assistono con i propri figli al poetico intrattenimento di Michele che incanta con le sue bolle e i suoi scherzi "bagnati".

Mentre gli adulti si concedono l'aperitivo prima dell'inizio della partita, i bambini approfittano dell'affiatato gruppo di animazione multietnico per disegnare, farsi pitturare il viso e ascoltare semplici melodie che provengono da paesi lontani. I più vivaci improvvisano partite di calcio e di volano sul prato adiacente il capannone.

Nigeria-Argentina 2-3, Bosnia Erzegovina-Iran 3-1, qualcuno esulta per i risultati, altri sono un po' delusi, ma il programma della serata continua e insieme alla presentazione della squadra SOS e del progetto "Sotto lo stesso sole", arriva il momento della cena. Oltre alla maccheronata, anche i palati più esigenti vengono soddisfatti da deliziosi piatti curdi, marocchini e iraniani.

L'intervento musicale di Joe da Silva anima ancora di più l'ambiente e quando arriva l'ora dell'attesa partita Svizzera-Honduras, si respira proprio aria di festa!

I tifosi più scatenati sono proprio i nostri utenti che partecipano gioiosi e rumorosi alle azioni dei giocatori della nazionale elvetica! Il risultato di 3 a 0 per la Svizzera entusiasma tutto il pubblico! Se l'obiettivo di questo evento era quello di presentare un progetto volto all'integrazione degli stranieri attraverso lo sport, l'obiettivo è stato raggiunto.

L'impegno dei ragazzi della squadra, l'entusiasmo degli utenti che si sono messi a disposizione per intrattenere i più piccoli, la partecipazione di molte famiglie del quartiere e non da ultimo la presenza attiva dei colleghi del SOS Ticino hanno reso questa serata ancora più importante e hanno ripagato delle fatiche e delle ore spese nell'organizzazione di un evento conviviale e piacevole che si spera sia il primo di una fortunata serie!

"Sotto lo stesso sole!" beneficia del sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri nell'ambito del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014-2017



SERVIZIO GIURIDICO SOS TICINO

Consultorio Giuridico

Via Zurigo 17

6900 LUGANO

Tel.: 091- 923 18 67

Fax: 091- 923 19 24

E-mail: mamato@sos-ti.ch

Antenna Profughi

Via Dunant 2

6830 Chiasso

Tel.: 091- 683 08 93

Fax: 091 - 683 08 92

E-mail: rmastrosimone@sos-ti.ch

Il Servizio giuridico di SOS Ticino, attraverso il Consultorio di Lugano e l'Antenna Profughi di Chiasso, offre consulenza giuridica e rappresentanza legale ai richiedenti d'asilo, ascoltandone le ragioni, aiutandoli a comprendere lo svolgimento e le esigenze della procedura e assistendoli nella redazione di eventuali ricorsi. Inoltre, e con sempre maggior frequenza, il Servizio offre a tutti i migranti consulenza in materia di ottenimento, rinnovo e revoca di permessi di soggiorno, oltre che in un ampio ventaglio di altre materie legali.

DIREZIONE

SOS Ticino

Via Zurigo 17

6900 LUGANO

E-mail: direzione@sos-ti.ch

SOS Ticino

In Svizzera e nel Ticino il Soccorso operaio svizzero si impegna da tempo nella promozione di una società più giusta dal profilo sociale, economico e politico. SOS è una delle principali istituzioni di solidarietà riconosciute dalla Confederazione e si articola in una rete di dieci associazioni regionali a scopo non lucrativo, presenti in dodici cantoni.

SOS Ticino sviluppa la sua strategia di sostegno alle persone in difficoltà negli ambiti della migrazione e della disoccupazione attraverso due assi portanti, Lavoro e Integrazione, attivando servizi e progetti presenti su tutto il territorio cantonale.

Nell'ambito della migrazione SOS Ticino si occupa del sostegno alla popolazione migrante, in particolare dell'accompagnamento alle persone che vivono nel nostro cantone e che fanno riferimento alla politica d'asilo: richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti, persone a statuto precario.

I progressivi inasprimenti della legislazione svizzera sull'asilo, sempre più sfavorevole ai migranti, rischiano di esporre molte persone a situazioni di precarietà e abbandono.

SOS Ticino si impegna ad accogliere e accompagnare i migranti sul piano giuridico, sociale e sanitario con un'offerta capillare e ad ampio raggio di servizi e progetti. Si attiva inoltre nella promozione dell'integrazione nella nostra società di coloro che rimarranno per un lungo periodo o per tutta la loro vita in Svizzera, costruendo qui il futuro loro e dei loro figli.

Per conoscere meglio la nostra attività in Ticino:

www.sos-ti.ch.